

confronti della costituita parte civile, in relazione al reato di cui all'art. 595 cod. pen., perché, quale sindaco, durante una seduta del consiglio comunale, profferiva la frase "la lettera di un imbecille che ha scritto una cazzata" riferita al consigliere [REDACTED], pronunciando detta frase alla presenza degli altri consiglieri comunali e del pubblico che assisteva alla seduta; in Ortonovo (SP), il 09/02/2007.

2. Con ricorso depositato il 26/03/2015 [REDACTED] a mezzo del difensore di fiducia Avv.to Andrea Corradino, ricorre per:

2.1. violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in relazione al mancato riconoscimento della situazione di aspro confronto politico tra consiglieri di maggioranza ed opposizione in cui la frase era stata pronunciata, senza alcun intento diffamatorio, citando sul punto giurisprudenza di legittimità;

2.2. violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in relazione al mancato riconoscimento della scriminante del diritto di critica politica; in ogni caso la frase costituirebbe solo una libera manifestazione di opinione in un clima di tensione, ferma restando la veridicità e la rilevanza sociale dell'argomento e non potendo ritenersi superato il limite della continenza, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità citata in ricorso;

2.3. violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in relazione al mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 599, comma 2, cod. pen., della provocazione o del fatto ingiusto, costituita dalla condotta tenuta dal consigliere comunale [REDACTED] nella seduta del consiglio;

2.4. violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;

2.5. violazione di legge ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione alla mancata motivazione sulle statuizioni civili.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

La sentenza impugnata si basa su motivazione immune da vizi logici, seppure sintetica, e, come tale, incensurabile in sede di legittimità; ne deriva che il

ricorso finisce per reiterare le medesime doglianze già sottoposte al giudice del gravame, risultando, quindi, generico ed aspecifico.

La circostanza che l'affermazione ascritta al ricorrente si inserisse in un clima di opposizione politica, infatti, non può giustificare un'aggressione verbale del tutto avulsa dalla critica politica e dal confronto dialettico, anche aspro, essendosi la frase concretata in veri e propri insulti, del tutto gratuiti e certamente non esplicitanti le ragioni di un contrasto di tipo politico-ideologico, in quanto ridondanti unicamente sul piano dell'offesa personale.

Ciò vale ad escludere senza alcun dubbio l'esercizio del diritto di critica politica, oltre che ad evidenziare la rilevanza penale della condotta, non comprendendosi neanche in cosa sarebbe consistita la provocazione da parte del consigliere [REDACTED] il quale, come risulta dal ricorso stesso, si era limitato ad esprimere un proprio convincimento personale circa l'obbligo del sindaco di convocare il capo area competente in relazione all'oggetto della discussione.

Tra l'altro non si vede per quale ragione la frase sarebbe stata indirizzata al [REDACTED] assente dalla seduta, a fronte di una asserita provocazione posta in essere da un diverso consigliere comunale, ossia il [REDACTED] con esclusione, quindi, di ogni provocazione.

Sulla determinazione della pena è stato esplicitato in motivazione che essa è stata fissata in misura prossima al minimo edittale, che la concreta individuazione del suo ammontare è stata effettuata tenuto conto della risonanza pubblica del fatto, e che le circostanze attenuanti generiche non sono state concesse in assenza di elementi significativi, quale la respiscenza dell'imputato, che non si è mai scusato per la sua condotta.

Detta motivazione, basata su plurimi indici tra quelli indicati dall'art. 133 cod. pen., appare immune da censure di legittimità, come pure la valutazione del danno che, essendo stata effettuata con criteri equitativi, risulta insindacabile in sede di legittimità.

Dalla declaratoria di inammissibilità discende la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, oltre alla rifusione delle spese di parte civile, che si liquidano in euro 1.800,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle



Ammende, oltre alla rifusione delle spese di parte civile che liquida in euro
1.800,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20/07/2016

Il Consigliere estensore

Rossella Catena



Il Presidente

Piero Savani

